

REPUBBLICA ITALIANA N. 2341/07 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.985 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ANNO 2006

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 985 del 2006 proposto dal COMUNE di MONTEGROTTO TERME, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Cartia ed elettivamente domiciliato in Roma Via Federico Gonfalonieri n. 5, presso lo studio dell'avv. Andrea Manzi;

contro

la Millepini Immobiliare s.r.l. , in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Appella ed elettivamente domiciliata in Roma, Largo O. Giorgi n. 10;

e contro la Lima s.n.c. di Donà Antonio & C. e la SETA s.p.a. - Servizi Territorio e Ambiente - Gestione **Rifiuti**, non costituitesi in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 4106 in data 29 novembre 2005 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione III;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Millepini Immobiliare s.r.l.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l'ordinanza n. 1735 in data 11 Aprile 2006, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione della sentenza appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il cons. Corrado Allegretta;

Udito alla pubblica udienza del 24 ottobre 2006 l'avv. A. Manzi, per delega dell'avv. Cartia e l'avv. Appella;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con l'appello in esame è impugnata la sentenza n. 4106 del 29 novembre 2005 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, ha accolto il ricorso proposto dall'attuale appellato per ottenere l'annullamento della deliberazione n. 94 del 21.06.2005 della Giunta comunale di Montegrotto Terme, avente ad oggetto: "Sostituzione del Comune nel pagamento delle fatture tariffa **rifiuti** per il 1° semestre 2005 per alcuni esercizi commerciali ed artigianali siti nel tratto via Cataio - Piazzale della Libertà", nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente e, in particolare, della nota n. 17195 in data 8.9.2005 del Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Montegrotto Terme, avente ad oggetto: "Agevolazione T.I.A. 1° semestre 2005 a favore esercizi commerciali ed artigianali siti nel tratto Via Cataio - Piazzale della Libertà", a mezzo della quale, è stata rigettata la richiesta, presentata dalla Società Millepini, di ammissione all'agevolazione relativa al pagamento delle fatture d'igiene ambientale per il 1° semestre dell'anno 2005.

L'appellante ripropone, sostanzialmente, gli argomenti già adottati in primo grado a sua difesa e contesta le ragioni sulle quali la sentenza si fonda; chiedendo, in conclusione, che, in riforma di questa, sia respinto il ricorso di primo grado; con ogni conseguente determinazione sulle spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Per resistere si è costituita in giudizio la Millepini Immobiliare s.r.l., la quale ha controdedotto, concludendo per la reiezione del gravame perché infondato; vinte le spese di giudizio.

Accolta con ordinanza n. 1735 in data 11 Aprile 2006 la domanda di sospensione della sentenza appellata, la causa è stata trattata all'udienza pubblica del 24 ottobre 2006, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.

DIRITTO

L'appello è fondato.

In seguito alla chiusura di una strada al traffico veicolare, determinata da lavori stradali, ed in considerazione del calo nel volume d'affari prodottosi in danno degli esercizi commerciali ed artigianali della zona, l'Amministrazione Comunale appellante ha deliberato di fare applicazione dell'art. 1, comma 86, della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, a norma del quale "i Comuni possono deliberare **agevolazioni** sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi". Ha disposto, così, la propria sostituzione ad alcuni esercizi commerciali ed artigianali, insistenti sul tratto stradale interessato dai lavori, quanto al pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei **rifiuti** urbani per il primo semestre dell'anno 2005.

La società appellata, che nel Comune gestisce un albergo, ha impugnato il provvedimento a tal fine adottato, insieme all'atto del competente dirigente col quale è stata respinta l'istanza da essa avanzata per esser ammessa al citato beneficio.

Con l'impugnata sentenza, il giudice di primo grado ha deciso di accogliere il ricorso ritenendolo "fondato sotto i dedotti profili della disparità di trattamento e del difetto di istruttoria atteso che il Comune, mentre ha concesso l'agevolazione agli esercizi commerciali ed artigianali situati in zona senza alcun oggettivo riscontro dell'effettiva diminuzione dei ricavi da parte dei medesimi, ha invece escluso dal predetto beneficio la struttura alberghiera della ricorrente, omettendo, peraltro, qualsiasi verifica in ordine all'affermato calo di presenze quale conseguenza dei lavori".

Di tanto ci si duole nell'appello in esame, rilevando come nessuna disparità di trattamento possa fondatamente ritenersi sussistere, nella fattispecie, fra gli esercizi commerciali ed artigianali beneficiati e l'attività ricettivo - alberghiera esercitata dalla società appellata, tra loro in nessun modo parificabili, essendosi il Comune doverosamente limitato a dare puntuale esecuzione alla previsione normativa di cui al menzionato art. 1, comma 86, L. n. 549 del 1995, che espressamente riserva l'agevolazione tributaria alle categorie economiche in esso specificatamente individuate.

La censura è fondata.

La disposizione legislativa applicata, in quanto diretta all'attribuzione di un beneficio in deroga alla generale norma per la quale chi si avvale di un pubblico servizio, com'è nella specie quello di raccolta e smaltimento dei **rifiuti**, è tenuto a pagare il corrispettivo stabilito (eventualmente in forma di **tassa**), deve considerarsi di carattere speciale e, pertanto, di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione estensiva.

Del beneficio che essa consente di elargire, quindi, possono fruire soltanto le categorie di soggetti espressamente individuate, vale a dire gli "esercizi commerciali ed artigianali" ovvero quelli nei quali si esercita un'impresa commerciale o artigianale.

L'attività alberghiera, invece, in quanto diretta a fornire, dietro corrispettivo, l'uso di locali opportunamente arredati, servizi personali e somministrazioni varie di prodotti attraverso un'adeguata opera tecnica di organizzazione, è annoverata tra le attività tipicamente industriali, proprio perché diretta alla produzione e somministrazione di servizi e non già alla semplice intermediazione degli stessi, che è l'attività che caratterizza l'impresa commerciale (cfr. Cass. 13 giugno 2006 n. 13616; 21 novembre 1985 n. 5762; 11 dicembre 1985 n. 6258; 29 gennaio 1977 n. 453).

Né la società appellata ha fornito alcun elemento che consenta di ascrivere quella

da essa esercitata sotto la categoria dell'impresa artigiana, come delineata dalla L. 8 agosto 1985 n. 443 (artt. 2 e 3), di cui costituisce connotato essenziale l'esercizio personale, professionale ed in qualità di titolare, da parte dell'imprenditore, il quale ne assume la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Per le considerazioni che precedono, la pretesa sostanziale azionata dall'appellata è infondata e l'appello deve essere accolto. Per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado dev'essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2006 con l'intervento dei Signori:

Agostino Elefante - Presidente

Raffaele Carboni - Consigliere

Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.

Aldo Fera - Consigliere

Caro Lucrezio Monticelli - Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Corrado Allegretta F.to Agostino Elefante

IL SEGRETARIO

F.to Agatina Maria Vilardo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 11/05/07

(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

P. IL DIRIGENTE

f.to Livia Patroni Griffi

N°. RIC.985/2006

N°. RIC.985/2006

GFF